



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Visto l'articolo 61, comma 18, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede per l'anno 2009 l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Interno di un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro.

Considerato che il fono è destinato alla realizzazione di iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'Interno e i comuni.

Considerato, altresì, che il citato articolo 61, comma 18 dispone che con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, devono essere adottate le disposizioni per l'attuazione del citato fondo.

Ritenuto quindi di individuare l'ambito di destinazione degli stanziamenti del fondo, le modalità attuative degli stessi e i parametri obiettivi di qualificazione degli enti locali beneficiari

DECRETA

Articolo 1

L'ambito di destinazione degli interventi cui finalizzare gli stanziamenti del fondo è individuato prioritariamente nei progetti diretti a:

- 1) fronteggiare le situazioni di emergenza relative ai campi nomadi che insistono nei territori di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 21 maggio 2008;
- 2) proseguire nell'attuazione degli obiettivi fissati nei patti per la sicurezza;
- 3) intervenire sul fenomeno dell'immigrazione clandestina;
- 4) realizzare interventi in materia di sicurezza urbana.



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Articolo 2

I comuni, nella situazione di cui al precedente articolo 1, punto 1), possono beneficiare di una quota non inferiore al 30% del fondo per la realizzazione di progetti e interventi diretti all'eliminazione o riqualificazione delle aree adibite a campi nomadi o all'integrazione sociale della relativa popolazione, con particolare riferimento ai minori.

Articolo 3

I comuni possono beneficiare del fondo per la realizzazione, nell'ambito dei patti per la sicurezza, di progetti: di investimento in tecnologie di video sorveglianza; di misure di interoperatività tra sale operative delle forze di polizia e della polizia locale; di potenziamento delle dotazioni tecnico – logistiche ed interventi strutturali sugli immobili adibiti a presidi delle forze di polizia.

Articolo 4

I comuni nel cui territorio sono ricomprese le strutture per immigrati clandestini, e quelli limitrofi, possono beneficiare del fondo per la realizzazione di progetti diretti all'accoglienza dei minori non accompagnati, o di altri interventi comunque finalizzati a fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Articolo 5

I comuni possono altresì beneficiare del fondo per la realizzazione di progetti relativi ad interventi da attuare nel campo della protezione sociale con il precipuo obiettivo di contribuire a migliorare la qualità di vita nel territorio dell'ente, con particolare riferimento al risanamento delle aree degradate, al miglioramento della viabilità, all'assistenza alle categorie di persone disagiate.

Articolo 6

I comuni che intendono ottenere i finanziamenti sul fondo devono presentare, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con successiva circolare, apposita istanza alla prefettura-UTG competente per territorio, che provvederà al successivo inoltro al Ministero dell'Interno.

Nell'istanza deve essere indicato il progetto che si intende realizzare con l'indicazione del costo complessivo, allegando una sintetica relazione tecnico-illustrativa, una descrizione sommaria dell'opera o dell'intervento con annesso quadro economico generale. Nell'istanza deve inoltre essere attestato che per il progetto non sono stati richiesti ed ottenuti finanziamenti comunitari, statali o regionali.

Le prefetture-UTG provvedono all'istruttoria delle richieste di finanziamento – previa valutazione per gli aspetti di competenza, da parte del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica – che si conclude con esplicita espressione di parere specificatamente riferito ad ogni singolo progetto



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

per il quale si chiede il finanziamento ed al successivo inoltro al Ministero dell'Interno.

#### Articolo 7

Sono esclusi dai finanziamenti di cui al presente fondo i progetti per i quali i comuni hanno richiesto contributi in base ad altra normativa comunitaria, statale o regionale.

#### Articolo 8

Il Ministro dell'Interno nomina un organismo per l'esame delle istanze il quale valuterà, prioritariamente, per la concessione del finanziamento: l'indice di criminalità del territorio cui è riferito l'intervento da realizzare, le eventuali forme di finanziamento che il comune impegna nel progetto, i tempi di realizzazione del progetto e gli strumenti previsti per assicurare nel tempo la manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche da acquisire.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 3 febbraio 2009

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
f.to Giulio Tremonti

Il Ministro dell'Interno  
f.to Roberto Maroni